

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

50° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1975

Presidenza del Vice Presidente DE MATTEIS
indi del Presidente TESAURO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione:

« Soppressione dell'ente " Gioventù italiana " » (2139) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Concas ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

| | |
|---|------------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 555, 557, 558 e <i>passim</i> |
| ABENANTE | 563 |
| BARRA, relatore alla Commissione | 556, 558, 562 e <i>passim</i> |
| BRANCA | 572 |
| BRUGGER | 558 |
| DE MATTEIS | 564 |
| LANFRÈ | 558, 563, 565 e <i>passim</i> |
| LEPRE | 559, 564, 572 |
| MAFFIOLETTI | 561, 565, 572 e <i>passim</i> |
| MARSELLI | 559, 563, 564 |
| MODICA | 561 |
| NUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio | 560, 561, 565 e <i>passim</i> |
| TREU | 557, 572, 573 |

Presidenza

del Vice Presidente DE MATTEIS

La seduta ha inizio alle ore 17,20.

T R E U , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« Soppressione dell'ente " Gioventù italiana " » (2139), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Concas ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del dise-

1^a COMMISSIONE

50° RESOCONTO STEN. (29 ottobre 1975)

gno di legge: « Soppressione dell'ente " Gioventù italiana " », risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Concas, Colucci, Ferri Mario, Artali, Ballardini, Balzamo, Canepa, Castiglione, Della Briotta, Fagone, Frasca, Giovanardi, Guadalupi, Lezzi, Magnani, Noya Maria, Moro Dino, Querci, Savoldi, Signorile, Spinelli, Strazzi, Vineis e Zaffanella, già approvato dalla Camera dei deputati.

B A R R A , *relatore alla Commissione.* Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, al termine della seduta del 15 ottobre scorso fu deciso il rinvio del seguito della discussione del disegno di legge al fine di consentire un incontro degli esponenti delle regioni, che ne avevano fatta richiesta, con una delegazione della nostra Commissione. Tale incontro è avvenuto la settimana scorsa (ad esso hanno partecipato quasi tutte le regioni interessate) e si è svolto in un clima di assoluta cordialità. Naturalmente, noi ci siamo astenuti da ogni discussione e valutazione, limitandoci a recepire il parere delle regioni, che ora mi accingo a riferire.

Innanzitutto, devo dire che la tesi prevalente emersa, sotto l'aspetto squisitamente politico, è che, trattandosi di un provvedimento che ha un suo significato, è il caso di portarlo molto rapidamente a conclusione, salvo chiarire alcuni punti, sia pure senza presentare emendamenti, su questioni che meritano di essere valutate e che io rapidamente vi sintetizzerò.

Un primo dubbio è sorto in ordine al primo comma dell'articolo 2, laddove dice: « I compiti istituzionali e le attività in atto svolte dall'Ente gioventù italiana sono trasferiti, per il rispettivo territorio, alle regioni a statuto ordinario e speciale », in correlazione all'articolo 3, che prevede il trasferimento anche del personale alle regioni. In particolare, la Regione Sicilia ha avanzato una richiesta di chiarimento, in riferimento anche ad una sentenza della Corte costituzionale relativa al trasferimento del personale degli enti edilizi, la quale ha stabilito che per la Regione Sicilia occorreva far riferimento ed applicare la procedura già sta-

bilità dall'articolo 43 delle norme transitorie e di applicazione dello Statuto siciliano, che ancora lì vigono, nel senso che la fase di trasferimento del personale dello Stato doveva essere preceduta dalla convocazione e da intese con la commissione paritetica; e ciò in rapporto all'articolo 11 dello statuto della Regione Sicilia, che riconosce alla regione stessa la competenza esclusiva in tale materia.

Ora, sia pure in privato, mi sono permesso di esaminare il caso con il rappresentante della Regione Sicilia, il quale ha convenuto sulla mia interpretazione, che ora sottopongo alla Commissione, ma in modo particolare al Governo. Ritengo, cioè, che essendovi già una sentenza della Corte costituzionale, che ha stabilito il principio che per il trasferimento del personale dallo Stato alla regione va sentita la Commissione paritetica, è evidente che il disposto dell'articolo 2, in correlazione con l'articolo 3, va inteso nel senso che tale procedura va indubbiamente applicata, tenendo conto che l'articolo 2 non contrasta con l'applicazione di una norma di natura costituzionale quale è quella dell'articolo 43.

D'altra parte, poichè l'applicazione nella sostanza è demandata al Governo, credo non vi sia alcuna difficoltà che l'Esecutivo ci assicuri in questo senso, anche al fine di evitare un'eventuale seconda controversia, che sarebbe un *bis in idem* in ordine al principio già affermato dalla Costituzione.

Un altro punto che ha suscitato perplessità è costituito dal terzo comma dell'articolo 2, che dovrebbe essere interpretato nel senso che, trattandosi di trasferimento di patrimoni alle regioni, il criterio che ci deve ispirare non può essere altro che quello territoriale, cioè che i beni sono attribuiti a quelle regioni dove i beni stessi si trovano. Il terzo comma dell'articolo 2, che recita: « I beni utilizzati per le esigenze sociali delle rispettive popolazioni da comuni, province od altri enti locali appartenenti a regioni diverse da quelle nelle quali i beni stessi sono collocati, sono trasferiti alle regioni dove sono ubicati gli uffici dell'ente, i quali, alla data del 31 dicembre 1974, ne curavano la gestione », ha fatto sorgere

qualche dubbio ad alcune regioni. Ma, a mio avviso, il principio della territorialità è garantito. Può sorgere qualche perplessità, nel senso che, essendovi determinati rapporti giuridici o contrattuali non perfezionati, ci si può porre il problema di come devono essere interpretati questi rapporti in base al terzo comma dell'articolo 2. A me pare che su questo punto si dovrebbe essere d'accordo nel dire che prevalente o determinante è il criterio della territorialità dei beni.

Altre questioni sono state sollevate dalla Regione Lazio e mi pare anche dalla Regione Veneto; sul piano legislativo, però, allo stato delle cose credo che non si possa fare nulla. A giudizio di queste regioni non sarebbe giustificata l'attribuzione allo Stato, prevista dalla tabella, di alcuni beni di notevole importanza. La Regione Lazio, ad esempio, ritiene non equa la soluzione che tutto il patrimonio afferente al Foro italico, che è un grosso appezzamento di terreno, debba essere attribuito allo Stato e non alla regione. La stessa questione è stata sollevata per l'albergo di Ardenza e per il collegio navale di Venezia. Tali questioni, ad ogni modo, sono state sollevate con questo spirito: approvare per il momento il disegno di legge e vedere poi quello che si potrà fare.

Aggiungo che è stata sollevata da alcune regioni l'obiezione che la cifra di dieci miliardi di lire prevista per il trasferimento non sia congrua per quello che riflette gli oneri addossati alle regioni. Ma questo, secondo me, sarà un problema da valutare in termini di integrazione del fondo globale che va alle regioni, perchè, se tocchiamo anche la parte finanziaria del provvedimento, questo finisce sicuramente in alto mare.

Per quanto concerne i rapporti con il personale, a parte tutta una serie di richieste parziali che sono state fatte, mi permetto di chiedere al Governo, ai fini interpretativi, assicurazioni sull'articolo 7 del disegno di legge, soprattutto per evitare contestazioni di ordine giudiziario. Il secondo comma di tale articolo recita: « L'indennità di buonuscita sarà liquidata agli interessati da parte dei predetti Enti, per i periodi di servizio prestati presso lo Stato o la regione, nella misura prevista per il relativo personale e,

per il periodo di servizio prestato presso la Gioventù italiana, nella misura prevista dal regolamento organico del personale del predetto Ente, approvato con decreto interministeriale 4 dicembre 1960 ». Ora, a mio avviso, è chiaro che la misura dell'indennità, per un principio ormai stabilito dal codice civile e dallo statuto dei lavoratori, deve essere raggugliata all'ultima mensilità. Non comprendo il perchè l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di sopprimere quella parte in cui vi era una previsione in questo senso; probabilmente l'avrà ritenuta superflua. Ad ogni modo, se l'interpretazione è questa, non dovrebbero sorgere altre questioni.

Infine, onorevole Sottosegretario, mi pare sia giusto segnalare al Tesoro, che dovrà procedere alla liquidazione, anche per chiarire la posizione patrimoniale dei singoli enti, l'opportunità che la stessa commissione di liquidazione faccia un inventario dei beni e, all'atto della liquidazione, alleggi quelle che sono le singole consistenze patrimoniali dei beni assegnati alle varie regioni.

Ciò detto, valuterà la Commissione se sia preferibile che queste considerazioni risultino dagli atti della Commissione stessa o se sia invece il caso di concretizzarle in un ordine del giorno. Tuttavia, se il Governo ci darà le assicurazioni richieste, ritengo che un tale ordine del giorno possa essere superfluo.

Non ho altro da aggiungere se non invitare i colleghi ad approvare il disegno di legge.

Presidenza del Presidente TESAURO

P R E S I D E N T E . Prego gli onorevoli senatori di manifestare con chiarezza il proprio pensiero sulle questioni poste in evidenza dal relatore. Noi faremo risultare chiaramente dagli atti della Commissione qual è l'interpretazione che viene data, a patto però che vi sia unanimità di consensi.

T R E U . Le gravi situazioni che ormai da tempo si trascinano in questo Ente sono note a tutti; quindi, pur nutrendo qualche

dubbio su taluni aspetti normativi o amministrativi, anche io ritengo di approvare il disegno di legge.

Per quanto concerne il terzo comma dell'articolo 2, dove si dice che i beni che sono ubicati in una certa regione ma appartengono ad altra regione vengono trasferiti alla regione dove sono ubicati gli uffici dell'ente che ne cura la gestione, sono del parere che sia opportuno presentare un ordine del giorno oppure procedere ad un'interpretazione esplicita del comma stesso. Questo perchè, signor Presidente, la mia regione, ad esempio (ma ve ne possono essere anche altre), ha un unico bene, una colonia, localizzata in Riviera, la cui gestione le verrebbe tolta. Pertanto, se non è possibile modificare il provvedimento, che ci sia almeno una convenzione particolare di favore, nell'atto di trasferimento, per questa regione, che altrimenti perderebbe qualsiasi possibilità di assistenza per i propri ragazzi, per i propri malati, che si vedrebbero costretti ad affidarsi ad enti privati od altre colonie marine o montane.

B R U G G E R . Nella riunione che abbiamo avuto con i rappresentanti delle regioni, l'esponente della Regione Lazio ha fatto presente la preoccupazione relativa alla questione del personale.

B A R R A , relatore alla Commissione. È stata chiarita la situazione!

P R E S I D E N T E . Se la Commissione è d'accordo, anche su questo punto si può procedere ad un chiarimento, sempre che sia fatto dal relatore e condiviso da tutti.

B R U G G E R . Pregherei l'onorevole relatore di voler dare questo chiarimento, perchè la preoccupazione al riguardo è stata espressa in modo alquanto vivace.

I rappresentanti delle regioni, inoltre, hanno sottolineato l'esiguità del contributo di 10 miliardi; essi affermano infatti che i debiti ammontano a 50 miliardi. Ora io ritengo che il legislatore bene ha fatto a non andare oltre i 10 miliardi, perchè dove vi sono i grandi debiti c'è anche una grande so-

stanza, ed io non credo che con fondi dello Stato si debbano beneficiare determinate regioni. Non ritengo, in altri termini, che si possano concedere ulteriori fondi alle regioni nelle quali si trovano i patrimoni dell'ex Gil, che forse non sono stati bene amministrati. Sarei, pertanto, contrario ad ogni eventuale proposta di aumento dello stanziamento di 10 miliardi, previsto a ripiano dei debiti dell'ente.

P R E S I D E N T E . Non vi è stata alcuna proposta in questo senso.

B R U G G E R . Le regioni devono sostenere un certo sacrificio per poterne poi ricavare un vantaggio.

L A N F R È . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il fatto stesso che sia affiorata l'opportunità di precisare attraverso ordini del giorno o verbalizzazioni il significato di determinati articoli, costituisce la prova evidente che il disegno di legge in discussione deve ritenersi insoddisfacente. Sono infatti da ritenersi contraddittorie alcune norme che incidono sul personale, sulla attribuzione dei beni e sulle modalità di liquidazione. Pur riconoscendo la necessità di sopprimere l'ente — è anacronistico, infatti, che esista ancora l'ente « Gioventù italiana », che non fa praticamente nulla — ritengo sia necessaria la rimessione del provvedimento all'Assemblea per un più ponderato esame.

Non penso di essere un cattivo profeta se affermo che il disegno di legge in discussione può dar adito ad un'infinità di contestazioni di carattere amministrativo e giudiziario. La volontà dei colleghi di approvare questo provvedimento, di cui tutti riconosciamo la necessità, verrebbe infatti vanificata in sede di applicazione delle relative norme attraverso il prevedibile contenzioso. Comunque, il mio Gruppo non ha la forza numerica necessaria per poter formalmente proporre la rimessione del disegno di legge all'esame dell'Assemblea, in modo da eliminarne le contraddittorietà. Tengono per altro presente gli onorevoli colleghi che gli ordini del giorno lasciano il tempo che trovano e che non possono modificare norme di legge,

come pure non sono vincolanti le verbalizzazioni.

Concludendo, pur condividendo i motivi di urgenza del disegno di legge, facendomi anche portavoce della Regione Veneto sulla necessità di una normativa che regoli la materia, ritengo tuttavia che il provvedimento debba considerarsi contraddittorio e superficiale, per cui non può trovare la nostra approvazione.

L E P R E. Il mio intervento sarà brevissimo: dissento, onorevole Presidente, dalla richiesta del senatore Lanfrè. Nonostante i dubbi interpretativi che possono nascere, ai quali mi pare si possa ovviare con le risposte del relatore, integrate da quelle dei senatori Treu e Brugger, ritengo che il disegno di legge debba essere subito approvato per dare modo alle regioni di mettere in moto strumenti idonei a fare sì che già con il prossimo anno possa essere utilizzato il patrimonio in trasferimento.

È stata sollevata una questione attinente alla territorialità da parte della Regione Lombardia, la quale ha già ricevuto in consegna i patrimoni. Tale regione ha fatto presente che in Emilia-Romagna vi sono alcuni compendi immobiliari che sono frutto del sacrificio delle popolazioni di varie regioni, imposto addirittura in forma coatta. Nel disegno di legge presentato dai deputati del Gruppo socialista si regolamentava la materia nel senso di attribuire la proprietà alla regione dove territorialmente l'immobile era ubicato, fatto salvo però il godimento di tali beni da parte di regioni diverse da quelle nelle quali gli immobili sono collocati. L'unica mia preoccupazione è che, ad esempio, la Lombardia non possa in futuro godere di quei suoi beni che si trovano in Emilia-Romagna. Al fine di dare il mare alla Lombardia, che tra le tante fortune ha anche la ventura di non averlo, è necessario risolvere questo problema. Articoli aggiuntivi non se ne possono approvare, altrimenti il disegno di legge dovrebbe tornare all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Mantenendo in questa forma il provvedimento, cauteliamo questa preoccupazione? Fatta questa do-

manda, mi rimetto al relatore per dei chiarimenti.

Occorre poi chiarire la questione relativa allo stanziamento di 10 miliardi sollevata anche dal collega Brugger. Tale comma potrebbe essere solo un punto di partenza: nel provvedimento, infatti, si parla di un primo intervento per le operazioni di trapasso di immobili e di personale.

Per quanto riguarda la Regione Lazio, era sorta una preoccupazione: se, cioè, tutto il personale degli uffici centrali dovesse essere trasferito a tale regione. Mi sembra che il disegno di legge sia chiaro in proposito: il personale di ruolo e avventizio della sede centrale viene trasferito alle regioni in misura proporzionale a quello delle sedi periferiche addetto ai beni ceduti.

La Sicilia e le altre regioni a statuto speciale hanno una particolare legislazione per quanto riguarda il reclutamento del personale. Mi pare che il provvedimento vada interpretato nel senso di fare comunque salve le cautele adottate da tali regioni, anche in ossequio ad una sentenza della Corte costituzionale.

Concludo, onorevole Presidente, preannunciando il mio voto favorevole.

M A R S E L L I. Non solleverò problemi, nè presenterò emendamenti al disegno di legge, anche se vi sono state alcune osservazioni svolte dai colleghi che mi hanno preceduto che ritengo meritino una precisazione ulteriore; e non mi sto riferendo al problema della proprietà dei beni che sono ubicati nelle diverse regioni, anche se le regioni hanno fatto delle proposte al riguardo. La Regione Toscana, ad esempio, aveva fatto specifico riferimento a determinate proprietà, alcune delle quali hanno ubicazione nella mia provincia.

Sarebbe opportuno fare alcune precisazioni per quanto si riferisce al personale. C'è una nota della federazione dei lavoratori statali della CGIL, CISL e UIL che è stata inviata a tutti i presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato per fare presenti alcune perplessità dei sindacati relative all'articolo 4. Nella nota della federazione si afferma che occorrerebbe aggiungere un ulteriore

comma a tale articolo. Ribadisco che il provvedimento in discussione, come già è stato detto, sia meritevole di una sollecita approvazione per evitare tutte quelle questioni che sono state sollevate in una riunione precedente; sarebbe però opportuno che risultasse in maniera chiara nel resoconto del dibattito questa integrazione suggerita dalla federazione dei lavoratori statali. O si potrebbe anche, come suggerisce il collega Maffioletti, presentare un ordine del giorno al riguardo. L'ultimo comma dell'articolo 4 fa riferimento al personale avventizio e a contratto dell'ente, il cui trasferimento alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato avverrebbe mediante collocamento nelle categorie non di ruolo, di cui alla tabella annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità già maturata. Nella nota, invece, si afferma che è necessario precisare che al personale stesso vanno applicate le disposizioni dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e rispettivamente dell'articolo 276 e dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 231 del decreto del Presidente della Repubblica del 1967, congiuntamente già richiamate dall'articolo 25, sesto comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

L'organizzazione sindacale non ha fatto altro che uniformarsi alla prassi esistente. Ora sono d'accordo che non conviene fare delle modifiche, ma penso comunque che tale personale abbia il diritto di essere inquadrato con un preciso stato giuridico, come avviene per l'altro personale dello Stato. Ovviamente, tutto dipende dall'interpretazione che diamo alla legge.

N U C C I, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. La volta scorsa assunsi l'impegno di riferire alla Commissione, su richiesta del senatore Maffioletti, circa la situazione dei beni dell'Ente in questione nella zona di Cervia. Egli ha affermato che, nonostante gli ordini del giorno contrari votati presso l'altro ramo del Parlamento, si era proceduto alla vendita di altri beni e che erano in corso di procedura altre alienazio-

ni. Ebbene, la Gioventù italiana è proprietaria nel Comune di Cervia — località Milano Marittima — di un compendio di metri quadrati 60.000 di terreno, sul quale insiste un edificio-colonia danneggiato gravemente dalla guerra.

Nel 1967 l'Ente ha chiesto l'autorizzazione ad alienare, mediante licitazione privata, lo immobile di cui trattasi al prezzo di lire 990.000.000, come da valutazione dell'Ufficio tecnico erariale di Ravenna.

La Presidenza del Consiglio, in relazione al parere favorevole del Ministero del tesoro, con nota del 3 luglio 1967, autorizzò l'alienazione dell'immobile, al fine di consentire all'Ente di portare a termine opere di completamento e di trasformazione sugli immobili di alcuni centri nonchè di provvedere alla liquidazione del personale posto in quiescenza.

Successivamente, la succitata autorizzazione è stata confermata con note n. 614 del 20 gennaio 1968, n. 7998 del 10 luglio 1968 e n. 1078 del 21 marzo 1970, in quanto persistevano i motivi della necessità dell'operazione perchè le gare espletate non avevano avuto esito positivo.

Alle gare sono stati invitati prima le Amministrazioni pubbliche, ivi compresi il Comune di Cervia e la Regione Emilia-Romagna, e poi i privati.

Con nota presidenziale n. 3590 del 19 ottobre 1973 venne, da ultimo, confermata l'autorizzazione all'alienazione al nuovo prezzo stabilito dall'Ufficio tecnico erariale in quanto l'Ente, gravemente deficitario, rappresentò l'urgente necessità della vendita per fronteggiare la spesa della liquidazione del personale licenziato, di quello da collocare a riposo ai sensi della legge n. 336 del 1970, sugli ex combattenti, nonchè per approntare i fondi necessari per le liquidazioni prevedibili a seguito della soppressione dell'Ente.

Di conseguenza, l'Ente ha esperito altre gare che non hanno portato a concreti risultati fino all'ultima — perfezionata con delibera n. 208 del 12 giugno 1975 — con la quale l'aggiudicazione dell'immobile è stata effettuata alla s.r.l. Residenziale Gabbiano di Roma per il prezzo di lire 1.851.000.000, su-

periore a quello stabilito in lire 1 miliardo e mezzo dall'Ufficio tecnico erariale.

La suddetta società, avuta notizia dell'aggiudicazione in data 1° luglio 1975, ha provveduto a versare un primo acconto di lire 185.000.000 e dovrà man mano versare, come risulta dalla succitata delibera n. 208, le rimanenti rate del prezzo, di cui la prima viene a scadere il 15 novembre 1975.

A seguito delle interrogazioni parlamentari presentate in ordine alla vendita dell'immobile, la Presidenza del Consiglio ha chiesto alla Gioventù italiana gli atti riguardanti la pratica, ai fini di un compiuto e approfondito esame. Ciò in relazione alla richiesta di revoca dell'autorizzazione alla vendita rivolta dagli interroganti sulla base dell'ordine del giorno votato dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati.

In proposito è da tener presente che l'invito a revocare le autorizzazioni concesse, purchè non perfezionate, è stato accolto dal Governo come « raccomandazione »; inoltre che la ditta aggiudicataria ha iniziato i versamenti previsti. Non sembra pertanto che la « raccomandazione » possa estendersi al caso in esame.

Tuttavia, atteso quanto sopra, la Presidenza del Consiglio ha ritenuto di sottoporre l'intera questione al parere dell'Avvocatura generale dello Stato, al fine di conoscere — sotto il profilo giuridico — le eventuali responsabilità dell'Ente e della Presidenza medesima per i danni patrimoniali derivanti alla ditta aggiudicataria da un'eventuale revoca dell'autorizzazione.

Per quanto riguarda le alienazioni di immobili da parte della Gioventù italiana, si fa presente che, sin dall'ottobre 1970, la Presidenza del Consiglio non ha più concesso autorizzazioni al riguardo, al fine di evitare il depauperamento immobiliare dell'Ente.

Limitate ed eccezionali deroghe sono state effettuate soltanto in presenza di particolari situazioni immobiliari al fine di consentire all'Ente la transazione di vertenze giudiziarie insorte con amministrazioni comunali o Enti pubblici oppure la regolarizzazione di progressi rapporti.

Dette deroghe sono anteriori al noto ordine del giorno votato dalla Commissione affari

costituzionali della Camera dei deputati in data 22 maggio 1975.

M A F F I O L E T T I. Comunque, tutto ciò dimostra chiaramente che c'è stato un modo scorretto di amministrare. Comprendiamo i bisogni ed i problemi derivanti dalla necessità di far fronte agli impegni nei confronti del personale; ma un tale sistema per risolvere questi problemi non può essere accettato, perchè altrimenti dovremmo procedere alla vendita degli immobili di proprietà dello Stato ogni qual volta ci si trovi di fronte ad esigenze di cassa.

Un altro punto che mi sembra ancora più dubbio a livello di correttezza e di moralità pubblica è quello riguardante il presunto « perfezionamento » della vendita. Lei parla di perfezionamento, ma, in realtà, quando è stata bandita l'asta? Non dimentichiamoci che parlare di perfezionamento per ciò che riguarda una vendita, non ha alcun significato: nel momento in cui si effettua la vendita, essa è già perfezionata.

N U C C I, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Nella nota che ho letto sono indicate in maniera precisa le tre ragioni che hanno, a suo tempo, consentito al Governo di dare questa autorizzazione. La prima era che l'edificio-colonia che insisteva sul terreno era gravemente danneggiato dalla guerra e si era quindi in presenza di un costante, continuo, depauperamento. In secondo luogo, con il ricavato della vendita si intendeva perseguire due finalità, portare cioè a termine opere di completamento e di trasformazione sugli immobili di alcuni centri e, poi, come terza ed ultima ragione, provvedere alla liquidazione del personale posto in quiescenza. Erano quindi diverse le ragioni che a suo tempo suggerirono al Governo di dare questa autorizzazione e non solo quella del personale.

M O D I C A. Mi vorrei richiamare all'ordine del giorno votato dalla Camera. Tale ordine del giorno è stato accolto dal Governo per una parte e, per l'altra, accolto solo come raccomandazione. Il senso di questo ordine del giorno è chiaro; tende, cioè,

ad impedire alienazioni del patrimonio della Gioventù italiana nel momento in cui si è deciso che esso debba essere trasferito, nella maggior parte, alle regioni. Sicchè nel punto *a*) dell'ordine del giorno si specifica che non si deve concedere alcuna autorizzazione per la vendita dei beni patrimoniali, mentre al punto *b*) si impegna il Governo a revocare le autorizzazioni eventualmente concesse, purchè non perfezionate.

Ora, da quanto ci ha detto questa sera lo onorevole Sottosegretario, risulta chiaro che nel caso in questione l'autorizzazione concessa non era stata perfezionata alla data del 22 maggio 1975; infatti è stata perfezionata il 12 giugno successivo. A parte la stranezza della coincidenza di date, non vi è alcun dubbio che la Commissione della Camera aveva invitato il Governo a revocare le autorizzazioni non perfezionate e perciò, se il Governo avesse effettivamente accolto l'ordine del giorno, l'autorizzazione in questione doveva essere revocata prima che venisse perfezionata.

Il Governo aveva accettato l'ordine del giorno come raccomandazione; e qui veniamo al discorso di che cosa significa accettare un ordine del giorno come raccomandazione. Da questa esperienza dovremmo trarre la conclusione che, d'ora in poi, dato questo modo di procedere, dovremmo astenerci dal considerare un valido punto di colloquio e di rapporto con il Governo il fatto che vengano accettati ordini del giorno come raccomandazione, perchè in questo caso la raccomandazione è stata violata a distanza di venti giorni da quando era stata accettata: il che vuol dire che c'è stata una raccomandazione più forte di quella della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati!

Non possiamo condividere le ragioni che vengono portate a giustificazione di questo atto perchè, se tali ragioni sussistevano, il Governo aveva il dovere di comunicarle alla 1^a Commissione della Camera, facendo presente che l'attuazione del provvedimento che in quel momento si stava votando era subordinata a operazioni di questo genere: può anche darsi che la Commissione si sarebbe con-

vinta dell'opportunità di quanto il Governo riteneva necessario fare. Ma questo non è stato fatto: è stato votato l'ordine del giorno, che è stato accolto come raccomandazione, ma dopo venti giorni questa raccomandazione è stata trasformata in carta straccia.

Ora, alla pubblica Amministrazione ne deriva sempre un grave danno perchè, nel caso che questa autorizzazione non venga revocata, le regioni si troveranno a perdere un importante bene che doveva essere loro trasferito e che, quindi, sarebbe stato utilizzato nell'interesse pubblico; nel caso invece che il Governo intenda adesso dar seguito all'ordine del giorno e procedere alla revoca dell'autorizzazione, ci si scontrerà con il fatto che c'è un procedimento perfezionato, che ci sono delle somme versate dalla società che ha acquistato il bene, per cui si dovrà parlare all'Avvocatura dello Stato, prevedendosi un contrasto con gli interessi privati entrati in campo, cioè con i privati che hanno acquisito dei diritti, delle pretese su questi beni. Ora questo comporterà necessariamente delle difficoltà e forse anche degli oneri per lo Stato. Pertanto, in questo caso, il non aver voluto rispettare un'indicazione del Parlamento ha portato un danno alla pubblica Amministrazione. E poichè in questi giorni si parla tanto di rigore, di severità amministrativa e via di seguito, ecco un caso evidente che è in pieno contrasto con tutte le dichiarazioni fatte.

A questo punto, perciò, non possiamo che insistere sulla necessità che il Governo tenga fede, sia pure tardivamente, all'impegno che ha assunto presso l'altro ramo del Parlamento e proceda quindi alla revoca di questa autorizzazione, dando mandato alla Avvocatura dello Stato di individuare tutti gli strumenti idonei perchè a questa revoca si possa giungere. Ritengo pertanto che la Commissione dovrebbe approvare un ordine del giorno che impegni il Governo a rivedere questa situazione e a revocare questo passaggio di proprietà.

B A R R A, *relatore alla Commissione.*
Onorevole Presidente, ho ascoltato con mol-

1^a COMMISSIONE

50° RESOCONTO STEN. (29 ottobre 1975)

ta attenzione le considerazioni fatte dal collega Modica: da un punto di vista formale il discorso non fa una grinza; però ho ascoltato anche con molta attenzione le considerazioni fatte dal rappresentante del Governo. Ora, qual era il movente che ha indotto l'altro ramo del Parlamento a presentare quell'ordine del giorno? Di evitare la dispersione del patrimonio di questo Ente. Emerge, quindi, il profilo dell'interesse pubblico, e su questo concordiamo. Ma da quanto detto dall'onorevole Sottosegretario mi pare risulti trattarsi di un immobile che, essendo in assai precarie condizioni, è stato alienato per procedere a miglioramenti ed a trasformazioni di altri immobili di proprietà dell'Ente. Ora, ove ciò fosse esatto...

A B E N A N T E . Per la verità l'onorevole Sottosegretario ha parlato di tre motivi.

B A R R A , *relatore alla Commissione.* Io guardo al motivo fondamentale.

A B E N A N T E . Perché fondamentale?

B A R R A , *relatore alla Commissione.* Per me questo è il motivo fondamentale.

A B E N A N T E . Bisognerebbe conoscere la destinazione prevista per le somme che verrebbero ricavate da questa alienazione.

B A R R A , *relatore alla Commissione.* Se effettivamente — io non ho elementi — si tratta di un immobile in stato di fatiscenza, che è stato alienato per reinvestire il relativo importo in opere di miglioramento di altri complessi dello stesso patrimonio, per me questo costituisce il motivo fondamentale. E se ciò è esatto, non c'è problema di danno.

L A N F R È . Il Sottosegretario, comunque, non ha detto che questo motivo è il fondamentale.

A B E N A N T E . Il discorso è diverso a seconda che della cifra ricavata si preveda il reinvestimento di un milione o il 40-50 per cento!

B A R R A , *relatore alla Commissione.* Ma questo, scusatemi, significa fare un processo alle intenzioni!

A B E N A N T E . Non alle intenzioni!

B A R R A , *relatore alla Commissione.* Mi lasci concludere. Noi, allora, dovremmo chiarire quanto della somma finora realizzata è stato utilizzato per coprire le passività, se l'immobile effettivamente era in condizioni di fatiscenza o di non redditività ed infine come l'importo residuo o principale è stato investito. Perciò, prima di emettere giudizi sommari, occorrerebbe conoscere perlomeno questi elementi di fatto, perchè altrimenti la posizione si rovescia. Siamo d'accordo, io non ho elementi di giudizio, ma debbo credere in quello che è scritto. Del resto, credo che qualsiasi persona, quando nel proprio patrimonio ha un vecchio fabbricato fatiscente, con la cui vendita potrebbe riparare altro immobile in buone condizioni, agirebbe in questo modo.

A B E N A N T E . Non è questo il punto!

B A R R A , *relatore alla Commissione.* Comunque, senatore Abenante, sarebbe un motivo di più per procedere immediatamente all'approvazione di questo provvedimento.

M A R S E L L I . Questo è il motivo fondamentale, infatti, che ci induce ad essere favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

B A R R A , *relatore alla Commissione.* Del resto, nulla vieta che, nell'ambito della discrezionalità amministrativa che spetta alle regioni, dal momento che in questo patrimonio vi sono molti immobili che servono a ben poco, le stesse Regioni facciano in prosieguo di tempo quello che è stato fatto dal Governo fino a questo momento.

1^a COMMISSIONE

50° RESOCONTO STEN. (29 ottobre 1975)

L E P R E. Onorevole Presidente, mi permetto di far rilevare che la preoccupazione espressa dai colleghi che mi hanno preceduto è legittima. Purtroppo, molto spesso abbiamo visto enti in scioglimento (non è quindi soltanto il caso della « Gioventù italiana ») che sono stati presi dalla tentazione, proprio nel momento in cui dovevano essere sciolti, di procedere ad alienazioni. Nel caso specifico, nel momento in cui i beni di questo Ente devono essere trasferiti alle regioni, le quali devono sviluppare un proprio piano urbanistico, vediamo privare le stesse di un bene di tale importanza. A mio avviso non conta tanto il fatto che si tratta di un fabbricato cadente; vi è infatti una grande area scoperta che, secondo quanto dice l'onorevole Sottosegretario, può rientrare nei piani urbanistici. Inoltre, c'è da chiedere se era proprio necessario vendere questo immobile, date le garanzie immobiliari che poteva dare la « Gioventù italiana », e venderlo con pagamento in forma dilazionata. Era proprio necessario fare una cosa del genere invece di contrarre un mutuo per fronteggiare le spese, comprese quelle per il personale?

Questo mi sembra il punto nodale del discorso. Pertanto, se è possibile, bisognerebbe arrivare alla revoca di questa promessa di vendita.

M A R S E L L I. Stiamo, praticamente, parlando di un danno che la pubblica Amministrazione viene ad avere in conseguenza di questa vendita che dovremmo dare per scontata. Il discorso, a mio parere, va al di là della valutazione fatta dall'Ufficio tecnico erariale sui beni che la « Gioventù italiana » avrebbe venduto o promesso di vendere (si tratterebbe di 1 miliardo e 800 milioni). Tale valutazione quando è stata fatta? Mi pare siano state lette delle date al riguardo. Sarebbe interessante sapere se esiste, per la zona in questione, una previsione di piano regolatore. Il discorso, allora, incomincerebbe a spostarsi su quella che potrà essere la futura destinazione del terreno. Vi è una disposizione di legge per la quale i beni dell'ex partito fascista non possono

avere che una determinata destinazione; nel caso specifico però ciò non appare. La valutazione che stiamo facendo oggi, quindi, non è più quella dell'Ufficio tecnico erariale, ma è di diversa natura e va rapportata evidentemente alla data attuale. L'accelerazione di questa operazione, infatti, si è avuta dopo il 22 maggio 1975, giorno in cui il provvedimento è stato approvato dalla Camera dei deputati; il versamento conseguente è stato effettuato immediatamente dopo tale approvazione. Si è messo, quindi, il Parlamento sotto certi aspetti di fronte ad un fatto compiuto.

Ritengo, poi, che non si sia ancora avuta la possibilità di sistemare altri immobili dell'ente « Gioventù italiana »; dato infatti che la somma non è stata versata materialmente, mi domando in che modo l'Ente abbia potuto provvedere al riguardo. Le proprietà dell'ex GIL si trovano in cattive condizioni, salvo alcune che sono state prese in affitto dai comuni che, oltre a pagare l'affitto, hanno cercato per quanto possibile di salvaguardare tali beni, erogando somme anche ingenti. Ritengo, quindi, che non sia stato possibile in questo caso effettuare ciò che l'ex GIL si proponeva, il restauro cioè di determinati beni immobili.

D E M A T T E I S. Onorevoli colleghi, non devo far altro che confermare quello che ha detto il senatore Lepre a nome del Gruppo socialista circa l'urgenza di approvare il disegno di legge in discussione. Tale urgenza si è appalesata ancora di più nel momento in cui si è avuta l'autorizzazione all'alienazione del compendio di Cervia. Ritengo infatti che la vendita di un immobile nelle more di un provvedimento legislativo che trasferisce tutti i beni dell'ex Gil alle Regioni — salvo quelli di cui alla tabella A che restano di proprietà dello Stato — costituisca una scorrettezza. Dopo otto anni è stata realizzata una negoziazione, senza però far pervenire all'erario dello Stato il relativo importo da impiegare per il miglioramento di altri immobili. È venuta quindi meno la ragione di quella deliberazione così affrettata, adottata immediatamente dopo la

votazione del provvedimento all'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento. Mi auguro dunque che il disegno di legge in discussione venga approvato al più presto, in modo che non si verificano ancora situazioni di questo genere; per tale ragione non abbiamo presentato emendamenti che avrebbero potuto certamente migliorare il disegno di legge.

Il senatore Modica ha ricordato che era stato accolto dal Governo, come raccomandazione, un ordine del giorno inteso ad impedire alienazioni del patrimonio dell'ente nella fase di trasferimento dei beni alle regioni. Credo che tutti i colleghi concordino sul fatto che gli ordini del giorno accolti come raccomandazione non valgono nulla; si possono paragonare alle tantissime raccomandazioni che riceviamo noi parlamentari. Non siamo in grado, purtroppo, di vedere se vi sono elementi per cui si possa procedere alla revoca di questo atto di trasferimento.

È necessario, pertanto, che il Governo si impegni a dare mandato all'Avvocatura dello Stato perchè approfondisca l'indagine su questa alienazione e suggerisca gli atti da compiere affinché venga annullato l'atto. Se vi sono elementi tali da rendere invalida la alienazione, è ovvio che, annullata la vendita, diventi proprietaria del bene la regione nella quale l'immobile si trova ubicato.

L A N F R È . A mio avviso la questione riveste una gravità eccezionale che va al di là del caso specifico, investendo un principio di carattere generale. Gravità che conferma quanto ho affermato nel mio precedente intervento, che cioè questo modo di recepire gli ordini del giorno da parte del Governo è sommamente scorretto.

Comunque, nel caso specifico non solo a mio avviso si è dinanzi ad una scorrettezza amministrativa, ma anche ad una vera e propria illegittimità, perchè esiste una precisa disposizione di legge che stabilisce tassativamente l'uso a cui i beni dell'ex partito

nazionale fascista e delle organizzazioni collaterali devono essere adibiti.

M A F F I O L E T T I . Vorrei insistere ancora perchè il Governo revochi l'atto. Il problema, comunque, non è solo quello di ottenere un impegno per la revoca dell'autorizzazione, perchè ciò non soddisfa, ma è anche quello di andare ancora più a fondo per sapere fino a che punto si è abusato della correttezza e della buona gestione amministrativa. Sarebbe anche il problema di conoscere la destinazione prevista per l'immobile, nonchè di avere qualche notizia sulla società acquirente, come, ad esempio, sapere chi sono i componenti del consiglio di amministrazione e cose del genere. Se noi possiamo avere dati di questo genere, la discussione può essere portata avanti con maggiore consapevolezza; altrimenti — se la discussione in questa sede non potesse essere condotta in questi termini precisi — la materia potrebbe essere addirittura oggetto di inchiesta, data la sua gravità, nella sede opportuna quale quella del Parlamento, in cui il discorso può proseguire, appunto, su questo terreno.

Altri dati che occorrerebbe conoscere sono quelli riguardanti, ad esempio, la valutazione, che potrebbe essere ben superiore a quella pattuita nella cessione, dipendendo essa anche da fattori esterni, quali il piano regolatore generale della zona e, in definitiva, dalle possibilità di sviluppo e di impiego del complesso acquistato.

Preghiamo pertanto il Sottosegretario, che è stato tanto cortese da rispondere in Commissione alla nostra precedente richiesta di notizie, di volerci chiarire, se possibile, in una prossima seduta, i punti sopra esposti.

N U C C I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Vorrei tornare sull'argomento, dal momento che si è parlato di scorrettezza amministrativa. Molto probabilmente il contenuto della nota che ho letto non è stato apprezzato per quel che merita, perchè in esso è contenuto un passaggio in cui si afferma che alla gara d'asta

sono state invitate prima le amministrazioni pubbliche, cioè il Comune di Cervia e la Regione Emilia Romagna: ciò per quanto riguarda la correttezza. Il secondo punto che va messo in rilievo è che la cessione è avvenuta ad un prezzo superiore a quello stabilito dall'Ufficio tecnico erariale. In terzo luogo, c'è da osservare che non è sembrato al Governo che la raccomandazione dovesse estendersi a questo caso, anche perchè il Governo si era fatto da tempo carico di bloccare ulteriori alienazioni. Nell'ultima parte del documento da me letto è infatti detto che per quanto riguarda le alienazioni di immobili da parte della Gioventù italiana sin dall'ottobre 1970 la Presidenza del Consiglio non ha più concesso autorizzazioni. Perciò questo caso rappresenta assolutamente un'eccezione che non può essere presa come elemento che giustifichi l'affermazione di scarsa correttezza da parte del Governo.

D'altra parte, poichè il discorso si è allargato, chiedo alla Commissione di poter riferire in merito alla questione che è stata sollevata in un'altra seduta, riprendendo lo argomento e cercando di definirlo, magari alla luce di nuovi elementi di giudizio che sarà mia cura procurarmi.

Il disegno di legge nel frattempo può andare avanti così. Sono d'accordo, inoltre, sul fatto che per il trasferimento alla Regione Sicilia sia necessario sentire il parere della apposita commissione paritetica.

Per quanto riguarda un altro argomento sollevato dal relatore Barra e da altri senatori intervenuti nel dibattito, credo che il concetto della territorialità a proposito dell'assegnazione dei beni debba essere prevalente. Possono godere di questi beni le regioni che ne erano proprietarie o quelle che attualmente sono proprietarie? La risposta direi che è implicita, perchè l'assegnazione di questi beni sulla base del principio della territorialità viene fatta alle regioni dove sono ubicati gli uffici dell'ente che alla data del 31 dicembre 1974 ne curavano la gestione, curando anche le esigenze locali e le esigenze degli assistiti che venivano da altre località. Non c'è dubbio che esiste la

necessità di una norma interpretativa, perchè sarebbe strano estraniare da questi benefici i legittimi proprietari, anche se per il principio della territorialità i beni passeranno alle regioni dove sono ubicati gli uffici che li gestiscono.

Per quanto riguarda le osservazioni sulla situazione del personale sul piano giuridico ed economico e su quello dell'assistenza e della previdenza, ritengo che tali aspetti siano stati disciplinati abbastanza bene: non credo si potesse fare di più.

Quanto all'ufficio liquidatore, debbo rilevare che tale ufficio è stato una mia proposta, perchè nella proposta originaria si prevedeva che tutta la gestione fosse affidata ad un commissario. Noi tutti sappiamo quali prove questo istituto abbia dato: alla Camera mi sono permesso di indicare come esempi alcune situazioni che, affidate in partenza a commissari, non sono state portate a termine o sono state portate a termine male. Quando ai commissari si è invece sostituito l'ufficio liquidatore del Ministero del tesoro, si è arrivati a concludere qualcosa di più concreto. L'ufficio liquidatore è previsto da una legge ed è inserito nell'ambito del Ministero del tesoro.

Per quanto riguarda la questione sollevata dal senatore Marselli relativamente all'articolo 4, ritengo si debba andare ad una norma interpretativa per quanto riguarda l'ultima parte di tale articolo: non esistono al riguardo altre possibilità. Relativamente alle osservazioni del senatore Lepre circa i beni ubicati in regioni diverse da quelle dove sono i proprietari, io posso dire che bisogna agire in fretta, se non vogliamo che tutto vada in malora, dal momento che gli enti che gestiscono tali beni, allo stato dei fatti non provvedono ad alcun lavoro, per cui tutto deperisce. Per tale motivo, esiste l'esigenza di operare presto.

Con questo, ritengo di aver esaurientemente risposto a tutte le osservazioni che sono state fatte nel corso del dibattito.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa

la discussione generale. Passiamo ora allo esame degli articoli, di cui dò lettura:

Art. 1.

L'Ente gioventù italiana, istituito con regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937, n. 2566, è soppresso.

Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministro del tesoro con le modalità e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli.

(È approvato).

Art. 2.

I compiti istituzionali e le attività in atto svolte dall'Ente gioventù italiana sono trasferiti, per il rispettivo territorio, alle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, le quali possono delegarli agli enti locali a norma dell'articolo 118 della Costituzione.

È trasferito alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano il patrimonio immobiliare, con i rispettivi arredamenti ed attrezzature, dell'ente « Gioventù italiana », salvo i beni individuati nella tabella A, allegata alla presente legge, che sono trasferiti allo Stato.

I beni utilizzati per le esigenze sociali delle rispettive popolazioni da comuni, province od altri enti locali appartenenti a regioni diverse da quelle nelle quali i beni stessi sono collocati, sono trasferiti alle regioni dove sono ubicati gli uffici dell'ente, i quali, alla data del 31 dicembre 1974, ne curavano la gestione.

L'ufficio liquidatore del Ministero del tesoro, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette a ciascuna regione e all'amministrazione del demanio dello Stato l'inventario del patrimonio immobiliare trasferito, con i rispettivi arredamenti ed attrezzature, con i documenti e le posizioni di archivio relativi ad ogni singola unità immobiliare esistente.

Nello stesso termine, trasmette, altresì, gli elenchi degli immobili trasferiti rispettiva-

mente al demanio dello Stato e a ciascuna regione, ai conservatori dei registri immobiliari ed ai direttori degli uffici tecnici erariali competenti per territorio, i quali provvedono immediatamente all'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie.

I trasferimenti di cui al presente articolo avvengono in esenzione da qualsiasi imposta o tassa di registro e senza che per le operazioni relative sia dovuto alcun diritto, rimborso o emolumento a qualsiasi titolo.

Lo Stato e le regioni subentrano nella titolarità di tutte le situazioni attive o passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili, arredamenti e attrezzature di cui acquistano la proprietà, dal momento del trasferimento.

(È approvato).

Art. 3.

È trasferito alle regioni, destinatarie dei beni ceduti, il personale dell'ente, di ruolo, avventizio e a contratto, ivi compreso il personale di custodia, guardiania e pulizia e comunque alle dipendenze delle istituzioni permanenti dell'ente, addetto allo svolgimento dei compiti medesimi, in servizio continuativo alla data del 31 dicembre 1974, che sia stato regolarmente assunto.

Il personale di ruolo e avventizio della sede centrale viene trasferito alle regioni in misura proporzionale a quello delle sedi periferiche addetto ai beni ceduti.

L'inquadramento nei ruoli regionali del personale dell'ente ha luogo salvaguardando le posizioni di carriera ed il trattamento economico acquisiti alla entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dalla stessa data.

Sino all'inquadramento nei ruoli, al personale trasferito viene corrisposto, a carico della regione, il trattamento economico in godimento.

(È approvato).

Art. 4.

Compatibilmente con le esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato o di cia-

scuna regione, il personale dipendente dall'ente, trasferito, a sensi della presente legge, alle regioni, può chiedere l'assegnazione ad una delle amministrazioni dello Stato o ad una regione diversa da quella in cui presta servizio.

Le relative domande devono essere presentate all'ufficio liquidatore entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi 30 giorni, l'ufficio liquidatore provvede a trasmettere le richieste alle amministrazioni regionali optate in alternativa, le quali, a loro volta, si pronunceranno nel termine di 60 giorni. Entro lo stesso termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio liquidatore trasmette le richieste degli optanti per l'amministrazione dello Stato alla Presidenza del Consiglio, la quale — di concerto con i Ministri interessati e tenuto particolare conto delle vacanze esistenti nei ruoli delle varie amministrazioni — provvederà ad emanare appositi decreti entro i successivi 60 giorni, contenenti la indicazione delle amministrazioni prescelte, unitamente ai nominativi del personale da inquadrare.

Per il personale di ruolo dell'ente, l'inquadramento nei ruoli delle amministrazioni dello Stato è disposto con decreto del Ministro destinatario, entro i successivi 90 giorni, sentito il competente consiglio d'amministrazione ed ha effetto dalla data della domanda. Ove l'inquadramento avvenga in soprannumero vanno lasciati vacanti nella qualifica iniziale dello stesso ruolo altrettanti posti fino al riassorbimento del soprannumero costituito, da effettuarsi con le prime vacanze che si verificano nella qualifica di inquadramento.

Il collocamento nei ruoli predetti è disposto secondo la tabella di inquadramento annessa alla presente legge (tabella B), conservando ai dipendenti, a tutti gli effetti, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Per il personale avventizio e a contratto dell'ente, il trasferimento alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato avviene mediante collocamento nelle categorie non di ruolo, di cui alla tabella annessa al regio de-

creto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità già maturata.

(È approvato).

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al successivo articolo 7, è fatto obbligo all'ufficio liquidatore di trasmettere, a ciascuna amministrazione destinataria di personale dell'ente soppresso, altrettante copie autentiche del vigente regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale per quante sono le unità di personale trasferito.

Ai medesimi fini, le amministrazioni destinatarie sono tenute ad allegare detta copia autenticata di regolamento agli atti del fascicolo personale di ciascun dipendente trasferito dall'ente soppresso.

È fatto, altresì, obbligo all'ufficio liquidatore di fornire, a richiesta del personale trasferito, copia autenticata del regolamento dell'ente soppresso.

(È approvato).

Art. 6.

Il personale trasferito alle regioni è iscritto, ai fini del trattamento di pensione, alla CPDEL. Per il periodo precedente al trasferimento si applica l'articolo 22 della legge 3 maggio 1967, n. 315.

Al personale trasferito allo Stato si applicano le disposizioni sul trattamento pensionistico stabilito per i dipendenti dello Stato dal testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092. Per il periodo precedente al trasferimento è effettuato il ricongiungimento dei servizi ai sensi dell'articolo 12 del predetto testo unico.

Sia per il personale trasferito allo Stato, sia per quello trasferito alle regioni, è fatto salvo il diritto di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'opzione deve essere esercitata entro 6 mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento. Al personale che

opti per la predetta assicurazione non si applicano i precedenti commi del presente articolo.

(È approvato).

Art. 7.

Il personale trasferito alle regioni è iscritto, ai fini dell'assistenza malattie e della buonuscita, all'INADEL. Quello trasferito allo Stato è iscritto, ai medesimi fini, all'ENPAS.

L'indennità di buonuscita sarà liquidata agli interessati da parte dei predetti Enti, per i periodi di servizio prestati presso lo Stato o la regione, nella misura prevista per il relativo personale e, per il periodo di servizio prestato presso la Gioventù italiana, nella misura prevista dal regolamento organico del personale del predetto Ente, approvato con decreto interministeriale 4 dicembre 1960.

L'ufficio liquidatore verserà all'INADEL ed all'ENPAS, per conto della Gioventù italiana, l'importo delle indennità di anzianità maturate all'atto del trasferimento, sulla base del citato regolamento organico, da ciascun dipendente trasferito rispettivamente alle regioni od allo Stato.

(È approvato).

Art. 8.

In deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4, un contingente di personale della sede centrale dell'ente, non superiore a trenta unità, è assegnato immediatamente all'ufficio liquidatore del Ministero del tesoro, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.

Il predetto personale sarà inquadrato nei ruoli del Ministero del tesoro.

(È approvato).

Art. 9.

Alle occorrenze relative alla liquidazione dell'ente, comprese quelle connesse alle pre-

visioni di cui al precedente articolo 7, terzo comma, si provvede con le disponibilità del conto di tesoreria di cui all'articolo 14 della richiamata legge 4 dicembre 1956, n. 1404, in favore del quale, nei limiti da stabilirsi con la legge di bilancio, saranno conferiti appositi apporti a carico del Ministero del tesoro.

Un primo apporto è stabilito in lire 10 miliardi.

(È approvato).

Art. 10.

Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal tesoro al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 10 miliardi. Tale somma sarà versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato.

(È approvato).

Art. 11.

All'onere relativo al primo conferimento di cui all'articolo 9, si farà fronte con le entrate di cui al precedente articolo 10.

All'onere relativo al trattamento economico spettante al personale che verrà assunto alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato, valutato per l'anno 1975 in lire 100 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame delle tabelle allegate di cui dò lettura:

TABELLA A.

TABELLA DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA GIOVENTÙ ITALIANA
TRASFERITI ALLO STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2.

| LOCALITÀ | DENOMINAZIONE |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Roma — Foro Italico | Terreno |
| Livorno — Ardenza | Albergo atleti |
| Orvieto — Terni | Fabbricati impianti sportivi |
| Venezia | Collegio navale |
| Roma | Foresteria sud |
| Roma | Collegio musica — Auditorium |
| Roma | Ex Accademia Educazione Fisica |
| Roma | Ex Accademia scherma |
| Roma — Foro Italico | Piscina coperta |
| Roma — Foro Italico | Stadio Marmi |
| Roma — Foro Italico | Stadio Olimpico |
| Roma — Foro Italico | Campi tennis |
| Roma | Magazzini |
| Roma — Foro Italico | Piscina scoperta |

(È approvata).

TABELLA B.

TABELLA DI INQUADRAMENTO

QUALIFICA RIVESTITA
NEI RUOLI DELL'ENTE GIOVENTU' ITALIANA

QUALIFICA IN CUI VIENE DISPOSTO L'INQUADRAMENTO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA PRESENTE LEGGE

Carriera direttiva.

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Direttore generale (a) | |
| Capo servizio | Direttore aggiunto di divisione |
| Capo ufficio e ingegnere | Direttore di sezione |
| Segretario di I classe | } Consigliere |
| Segretario di II classe | |

Carriera di concetto.

| | |
|---|-------------------------|
| Capo servizio | Segretario capo |
| Ragioniere principale | } Segretario principale |
| Primo ragioniere e Primo geometra | |
| Ragioniere, geometra e direttore centri assistenza I classe | } Segretario |
| Ragioniere aggiunto e direttore centri assistenza II classe | |
| Vice geometra | |

Carriera esecutiva.

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Archivista capo | } Coadiutore principale |
| Primo archivista | |
| Archivista | } Coadiutore |
| Applicato | |

Carriera ausiliaria.

| | |
|--|-------------------------------------|
| Commesso e agente tecnico capo | Commesso capo e agente tecnico capo |
| Usciere capo | } Commesso |
| Usciere | |

(a) Conserva la qualifica e il trattamento economico corrispondente al parametro 530.

(È approvata).

M A F F I O L E T T I. Noi intendiamo sollecitare con questo disegno di legge una serie di iniziative legislative per lo scioglimento anche di altri enti che debbono essere disciolti. Riteniamo tuttavia che questo provvedimento abbia un particolare significato e abbia bisogno di un'attenta gestione da parte del Governo per quanto riguarda la sua esecuzione. A nostro avviso, la formulazione delle norme per l'assetto del personale poteva essere maggiormente curata: crediamo tuttavia che le norme attuali siano una garanzia del fatto che le liquidazioni avvengano in base alla remunerazione ultima e che gli inquadramenti siano attuati senza discriminazioni.

Ci sono alcune parti riguardanti l'assegnazione dei beni, sulle quali sono state avanzate delle riserve anche da parte delle regioni: ritengo tuttavia che i perfezionamenti necessari potranno essere apportati per mezzo di adeguati e successivi provvedimenti di legge. Per l'urgenza che abbiamo, pensiamo sia più opportuno in questo momento varare il testo nella formulazione attuale.

T R E U. Siamo anche noi favorevoli all'approvazione del disegno di legge che il Governo ci ha presentato come primo passo, anche se non completo e sia pure non esente da qualche tentennamento, verso una disciplina migliore degli enti che stanno tra l'essere e il non essere. Vogliamo tra l'altro auspicare la più rapida operatività dell'ufficio liquidatore del Ministero del tesoro, affinché non si trascinino per mesi situazioni precarie e di dissesto di enti non più essenziali, ma soprattutto di persone che hanno desiderio e bisogno di lavorare.

L E P R E. Confermo il voto favorevole del Gruppo socialista, come aveva già preannunciato il senatore De Matteis in sede di discussione generale. Rivolgo tuttavia una raccomandazione, che si proceda con la massima urgenza alla consegna dei campioni di proprietà affinché le Regioni possano muoversi subito e predisporre fin dall'anno prossimo i loro programmi.

B R A N C A. Siamo d'accordo sull'approvazione del disegno di legge pur riconoscendo che esso avrebbe potuto essere migliorato in alcuni punti. Uno di questi punti è relativo ai beni che restano allo Stato: quel terreno di fronte allo Stadio Olimpico, per esempio, lo Stato lo trattiene per sé senza che ci sia una ragione che giustifichi tale riserva. Riteniamo tuttavia che le imperfezioni del provvedimento possano essere corrette successivamente, soprattutto dopo che la legge sarà stata applicata o per lo meno quando la legge sarà in via di applicazione, perchè può darsi che in via di applicazione si riescano a superare quei dubbi che qualche articolo del provvedimento può far sorgere.

Ma la ragione fondamentale per cui riteniamo di approvare questo provvedimento è il timore che questi beni fuggano, come sembra sia accaduto per il terreno di Milano Marittima, in seguito o per effetto di un comportamento che a mio avviso, almeno dal punto di vista morale, è scorretto in quanto l'autorizzazione da parte del Governo — se ho ben compreso — era antica. La correttezza, quindi, avrebbe dovuto suggerire a queste persone di avvisare perlomeno il Governo prima di dar luogo alla vendita o all'asta (non so bene cosa sia avvenuto), perchè ritengo che queste autorizzazioni non durino in eterno, ma siano date...

N U C C I, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo era informato perchè non ha dato una sola autorizzazione nel tempo, ne ha date diverse.

B R A N C A. L'ultima di che epoca è?

N U C C I, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Del 1973.

B R A N C A. Ora queste autorizzazioni si danno *rebus sic stantibus*; almeno così dovrebbe essere. Dal punto di vista della correttezza, perciò, l'atto di vendita non doveva essere stipulato, a parte la lesione *ultra dimidium*: il terreno è stato venduto a 38 mila lire al metro quadro quando sull'Adriatico

1^a COMMISSIONE

50° RESOCONTO STEN. (29 ottobre 1975)

il terreno non ha prezzo, almeno così stanno le cose nella zona di Riccione che io conosco). Mi permetterei, pertanto, di pregare il Governo di approfondire questa indagine, anche per conoscere qual è l'indice di fabbricabilità, se si tratta di area alberghiera, e via dicendo.

T R E U. Il coefficiente di fabbricabilità è di uno a cinque.

M A F F I O L E T T I. Anche questi dati rientrano fra le informazioni che abbiamo chiesto al Governo. Quando potremo avere una risposta?

N U C C I, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Ve lo preciserò.

M A F F I O L E T T I. La pregheremmo di non andar oltre una settimana.

L A N F R È. Gli auspici e le riserve espresse dai colleghi non fanno che confermare la bontà del mio avviso contrario, in quanto sono un riconoscimento che il provvedimento non è fatto bene. Mi si consenta un auspicio: di essere un cattivo profeta e che non accada nulla di tutto quello che si paventa.

N U C C I, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Desidero ringra-

ziare la Commissione per l'impegno che ha posto per la sollecita approvazione di questo provvedimento. Certamente, nessuna legge è priva di difetti, come è stato affermato, ma ritengo che il tempo sarà galantuomo e ci offrirà la possibilità di correggere eventuali imperfezioni.

Su un aspetto, però, desidero richiamare l'attenzione della Commissione: questo provvedimento non viene approvato soltanto — come è stato affermato — per l'esigenza di bloccare la fuga dei beni; esso, a mio avviso, ha due aspetti altamente positivi: primo, che con la « Gioventù italiana » si comincia a sopprimere uno degli enti inutili; secondo, che trasferendo alle regioni insieme ai beni ed al personale anche le funzioni, si attua anche un'operazione di decentramento, che corrisponde all'impegno che Parlamento e Governo stanno assolvendo per cercare di affermare questo nuovo tipo di organizzazione dello Stato.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 18,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO